



dazione della "mensilità utili" competente all'esercizio 1949: osservavano le organizzazioni dei lavoratori che, se le sedici mensilità corrisposte nel 1950 costituivano la retribuzione di quell'anno e così le sedici mensilità corrisposte negli anni successivi, restava scoperta la mensilità utili 1949, che avrebbe dovuto essere pagata nel 1950: inoltre il personale stesso si riservava di riproporre, al momento in cui ci sarebbero stati utili da distribuire, la domanda di assegnazione di essi, eventualmente nella misura "minima garantita" di cui all'art. 7 del contratto del 1941.

Fu chiarito alle rappresentanze del personale che nessuna mensilità era restata scoperta, poiché le sedici mensilità pagate nel 1950 contenevano, in sé, la "mensilità utili" dell'esercizio 1949 (che era, appunto, la doppia di giugno), come le sedici mensilità pagate nel 1951 contenevano in sé la mensilità utili del 1950 e così via, restando il personale, alla cessazione del rapporto, sempre creditore della mensilità utili dell'esercizio precedente. Quanto, poi, alla distribuzione degli utili quando fossero effettivamente sussistiti, si fece presente che questa avrebbe dovuto avvenire solo quando la "quota utili" assegnabile al personale in base all'art. 15